## **COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA**

E' prevista dal primo comma dell'articolo 8 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 così come modificato dall'articolo 8 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

E' composta di dieci Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza non inferiore a due terzi **all'inizio di ogni Legislatura**.

E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia. La Commissione riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

Non possono far parte della Commissione i Consiglieri iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.